



TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/05/2022 , ha pronunciato, *ex art. 429 c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 149 /2021 R.G., promossa da:

CALOGERO ARASI , nata il 11/09/1956 a BROLO (ME) , c.f RSACGR56P11B198J , rappresentata e difesa dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura in atti,

- ricorrente -

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv./ dott. LAMANNA ANTONELLO ;

- resistente -

OGGETTO: post atp per indennità di accompagnamento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13/01/2021 , ARASI CALOGERO esponeva:

- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 2774/19, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura dell'85%;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la totale invalidità sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.

Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi l'Inps al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.



L'Inps si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.

Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.

All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.

Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.

Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la parte ricorrente si trovava in uno di invalidità in misura dell'85%.

Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e ARASI CALOGERO depositava l'atto in questione.

Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento sin dalla domanda amministrativa.

Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI *“Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”*

Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP; la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.

Va evidenziato che l'architettura disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni collegate all'invalidità civile non prevede alcun automatismo relativo alla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di giudizio di merito.



La decisione di procedere al rinnovo delle operazioni peritali od, eventualmente, di disporre un supplemento di quelle già espletate in sede di ATP – ferma restando la possibilità di rivedere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente in caso di aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - resta una valutazione del giudice da adottarsi sulla scorta di elementi obiettivi costituiti dalla bontà intrinseca ed estrinseca dell'elaborato peritale sottoposto a critica, dalla concreta entità, rilevanza e fondatezza delle critiche sollevate avverso l'elaborato e dalla capacità di quest'ultimo di resistere alle medesime sul piano logico-argomentativo.

Del resto, in tema di rinnovazione delle operazioni di CTU, la costante giurisprudenza di legittimità afferma da tempo principi del tutto coerenti con quanto sopra: *“Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici”* (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569); e ancora: *“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”* (Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).

Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a censurare le conclusioni senza però fornire adeguata motivazione delle proprie generiche doglianze.

Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, oltre che delle risultanze dell'esame obiettivo del periziato - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.

Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre che dall'esame obiettivo del periziato, e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti con quanto esaminato, né la ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente limitandosi a riferire che il c.t.u. non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui ella è affetta e non avrebbe approfonditamente determinato il quadro clinico da cui il periziato era affetto come già preesistente al momento della presentazione della domanda all'INPS.



Ora tale doglianza non appare pertinente posto che il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui la periziato è affetta, riconoscendola invalida nella misura del 100% e, soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale e concludendo che le patologie riscontrate non evidenziano la totale invalidità civile del ricorrente.

Ad esempio, a proposito della patologia cardiovascolare e di quelle che interessano la colonna vertebrale – per le quali la ricorrente invoca una massiva incidenza invalidante che non sarebbe stata sufficientemente valorizzata dal CTU - si osserva che le stesse sono superate dall'esame obiettivo della periziato, oltre che dalla corretta attribuzione dei codici e delle percentuali invalidanti (cfr. considerazioni e conclusioni della CTU, in atti).

A proposito, poi, della patologia cardiovascolare – per la quale la ricorrente invoca una massiva incidenza invalidante che non sarebbe stata sufficientemente valorizzata dal CTU - si osserva che la stessa è risultata, anche secondo le affermazioni della stessa ricorrente, appartenente alla seconda classe NYHA, che non è significativamente invalidante, poiché con tale classificazione si fa riferimento ad una situazione in cui, pur essendo presente un danno d'organo, le modificazioni strutturali cardiache dovute all'ipertensione non hanno, allo stato, determinato una compromissione funzionale cardiaca seriamente invalidante.

Una ultima notazione, va fatta.

Parte ricorrente ha telematicamente depositato, in data 29.4.2022 documentazione medica recente sulla base del quale ha chiesto che venisse disposto un supplemento di ctu per valutare un dedotto aggravamento delle proprie condizioni.

Orbene, a questo Tribunale è noto il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., pur tuttavia occorre evidenziare come tale norma non sancisca un automatismo tra la produzione di nuova documentazione medica e la reiterazione delle indagini peritali tese a valutare lo stato di salute del ricorrente per prestazioni connesse all'invalidità.

Ne consegue che ogni valutazione sull'ampliamento dell'istruttoria spetterà al giudice, ed andrà assunta valutando in modo comparativo le risultanze dell'indagine peritale con la documentazione sanitaria già in atti e la documentazione di nuova formazione.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la certificazione medica allegata, oltre che non essere dotata di valenza medico legale, nulla sposti relativamente alla condizione clinica complessiva del ricorrente.

Infatti, l'RX torace non denota la presenza di conclamate patologie che determinino un significativo peggioramento delle condizioni di salute come individuate e descritte nella ctu espletata e già in atti, e l'esame spirometrico ha dato esito “nella norma”.



Va, quindi, ancora una volta sottolineato che la relazione peritale già espletata in sede di ATP appare completa ed adeguatamente motivata sotto il profilo logico scientifico.

Di contro, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione basata sul semplice assunto che la presenza delle patologie che la affliggono, già al momento della domanda avrebbero certamente dovuto renderla totalmente invalida e bisognosa di accompagnatore.

Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.

In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di ATP.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ARASI CALOGERO , contro l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 13/01/2021 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Dichiarare che CALOGERO ARASI è invalido in misura dell'85%;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di ATP.

Così deciso in Patti, 05/05/2022 .

Il Giudice
Pietro Paolo Arena

